



PARERE MOTIVATO

n. 140 in data 7 Settembre 2017

**OGGETTO: COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI)
RAPPORTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO
DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-Nuvv).

La Commissione VAS si è riunita in data 7 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 5 settembre 2017 prot. n. 370801;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il Comune di Altavilla Vicentina con nota di prot. num. 9607 dell' 11.07.16, acquisita al prot. reg. al n.273927 del 14.07.16, inoltrava:

- DCC n.43 del 27.06.16 di adozione della Variante al PAT;
• Rapporto Ambientale;
• Sintesi non tecnica;
• Relazione di progetto;
• Norme Tecniche di Attuazione;
• Allegati alle NTA;
• Carta della trasformabilità;
• Carta delle fragilità;
• Carta delle invarianti;
• Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
• Valutazione di Incidenza.

A seguito della richiesta di integrazioni n.280845 del 20.07.16 il comune con nota n.11703 del 29.08.16 assunta al prot. reg. al n.326791 del 30.08.16 inviava:

- dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
• dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si attesta che i documenti relativi alla variante sono stati pubblicati all'albo pretorio comunale, provinciale, nel sito internet comunale e nel BURV n.71 del 22.07.16;
• dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
• relazione e dossier sugli esiti della concertazione;
• estratto di pubblicazione nel "Vicenza Today" del 4.08.16.

Successivamente con nota pec del 5.12.16 assunta al prot. reg. al n.474857 del 5.12.16 il Comune inoltrava:

- Dichiarazione del Responsabile del Procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l' adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse.
• Dichiarazione del Responsabile del Procedimento comunale attestante che sono pervenute n. 39 osservazioni di cui: n. 38 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine. Di tutte le osservazioni, analizzato il contenuto, n. 3 sono state considerate con attinenza ambientale.

Con nota n.30408 del 26.04.17 assunta al prot. reg. al n.162593 del 26.04.17 la Provincia di Vicenza inviava il proprio parere per l'approvazione della Variante, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004.

PRESO ATTO dei pareri delle Autorità Ambientali, di seguito sinteticamente riportati:

Table with 5 columns: N., Protocollo Data, Nominativo, Sintesi nota pervenuta, Valutazione e "risposta". Row 1: 1, 10127 22.07.2016, ARPAV, Comunità l'impossibilità a partecipare all'incontro del 27 luglio, I documenti di piano, come precisato nella lettera di invito, sono comunque messi a disposizione e pubblicati nel sito comunale dove possono essere visionati. Nell'avviso di adozione sono inoltre richiamati i termini per la presentazione delle osservazioni e dei contributi

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

2	288082 26.07.2016	Unità organizzativa Genio Civile	Comunica l'impossibilità a partecipare all'incontro del 27 luglio Sottolinea la necessità di porre attenzione a ogni aspetto idraulico e idrogeologico connesso allo sviluppo del territorio predisponendo uno studio idraulico	Si fa presente che la variante al PAT è accompagnata dallo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al quale si è già ottenuto il parere. Il Piano adottato è già adeguato: - al Parere della Sezione Bacino Idrografico Brenta – Bacchiglione – Sezione di Vicenza. Prot. N. 75381 del 26.02.2016 (protocollo Comunale n. 2984 del 26.02.2016) - al Parere Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 2281 del 19.02.2016 (protocollo Comunale n. 2625 del 19.02.2016)
---	----------------------	--	--	---

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE*RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 179/2017 in data 27.07.2017*

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la prima variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Altavilla Vicentina (VI)

Pratica 3324

Codice SITI NATURA 2000: IT3220037 "Colli Berici"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.for. Domenico Maltauro per conto del Comune di Altavilla Vicentina, acquisito al prot. reg. con nota n. 275583 del 06.07.2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Altavilla Vicentina (VI) e prevede in particolare: adeguamento ai piani sovraordinati (A.1 - Adeguamento alla Rete Ecologica, A.2 - Adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico); verifica dell'attuazione del PAT (B.1 - modifiche apportate con le Varianti di Piano degli Interventi (PI): B.1.1- Urbanizzazione Consolidata, B.1.2 - Servizi di maggior rilevanza, B.1.3 - Edifici di valore storico-testimoniale / B.2 - ridefinizione delle aree di edificazione diffusa: B.2.1 Ridefinizione normativa delle aree di edificazione diffusa, B.2.2 Ridefinizione grafica delle aree di edificazione diffusa, B.3. - Nuovi Ambiti ad edificazione diffusa, B.4 - Aggiornamento della tavola dei vincoli); modifiche introdotte con la variante n.1 (C.1 - Ambiti di potenziale trasformazione e azioni strategiche: C.1.1 - potenziali trasformazioni, C.1.2 - azioni strategiche); aggiornamento normativo;

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli artt. 31, 33, 34, 38, 42 delle Norme Tecniche di Attuazione e dalle azioni A.2, B.1.1.a, B.1.1.b, B.1.1.c, B.1.1.e, B.1.1.f, B.1.1.g, B.1.1.h, B.1.1.i, B.1.1.j, B.1.1.l, B.1.1.m, B.1.1.n, B.1.1.o, B.1.1.q, B.1.1.r, B.1.1.s, B.1.2, B.2.1., B.2.2.a, B.2.2.b, B.2.2.c, B.2.2.d, B.2.2.e, B.2.2.f, B.2.2.g, B.2.2.i, B.3.a, B.3.b, B.3.c, C.1.1.a, C.1.1.b, C.1.1.c, C.1.1.d, C.1.1.e, C.1.1.f, C.1.1.g, C.1.1.h, C.1.1.i, C.1.1.l, C.1.1.m, C.1.1.n, C.1.2.a, C.1.2.c del Piano in argomento;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (CRVAS)**

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 delle Norme Tecniche di Attuazione e dalle azioni A.1, B.3.d, B.4, C.1.2.d del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO che il piano in argomento interessa il sito della rete Natura 2000 IT3220037 "Colli Berici"; CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAES)**

(*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91H0* - Boschi pannonici di *Quercus pubescens*, 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*), 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con DD.G.R. 4240/2008, 2874/13 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91H0* - Boschi pannonici di *Quercus pubescens*, 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*), 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Bombina variegata*, *Rana latastei*, *Podarcis siculus*, *Lacerta viridis (bilineata)*, *Elaphe longissima (Zamenis longissimus)*, *Coluber (Hierophis) viridiflavus*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Myotis myotis*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus auritus*, *Arvicola terrestris*, *Micromys minutus*, *Muscardinus avellanarius*, *Sphiximorpha subsessilis*, *Criorhina ranunculi*, *Merodon crymensis*, *Eumerus elaverensis*, *Pernis apivorus*, *Anthus trivialis*, *Scolopax rusticola*, *Cuculus canorus*, *Jynx torquilla*, *Phylloscopus sibilatrix*, *Phylloscopus collybita*, *Phylloscopus trochilus*, *Ficedula albicollis*, *Ficedula hypoleuca*, *Coccothraustes coccothraustes*, *Strix aluco*, *Picus viridis*, *Dendrocopos major*, *Turdus philomelos*, *Lanius collurio*, *Circaetus gallicus*, *Phoenicurus phoenicurus*, *Sylvia borin*, *Regulus ignicapillus*, *Parus (Cyanistes) caeruleus*, *Fringilla montifringilla*, *Serinus serinus*, *Sylvia melanocephala*, *Streptopelia turtur*, *Anthus campestris*, *Phoenicurus ochruros*, *Turdus viscivorus*, *Hippolais icterina*, *Muscicapa striata*, *Passer (domesticus) italiae*, *Passer montanus*;

RISCONTRATO che nel territorio comunale sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi culturali e parcellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31152 - Robinieto", "31185 - Ostrio-querceto tipico", "31195 - Querceto-carpineto collinare", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Himantoglossum adriaticum*, *Saxifraga berica*, *Austropotamobius italicus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus*

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VA)**

ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;

CONSIDERATO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che, nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano, non siano coinvolte superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, come segnalato in precedenza non sono stati analizzati gli effetti derivanti dall'attuazione dell'art. 11 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;

RITENUTO che le aree individuate dalla "Tav. Ambito territoriale di esclusione della valutazione di Incidenza" di cui all' "Art. 11 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale", non possano essere escluse da successive verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., proprio in ragione del fatto che lo studio presentato non ha preso in considerazione tale aspetto;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4240/2008, 2874/13, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 31, 33, 34, 38, 42 delle Norme Tecniche di Attuazione, alle azioni A.2, B.1.1.a, B.1.1.b, B.1.1.c, B.1.1.e, B.1.1.f, B.1.1.g, B.1.1.h, B.1.1.i, B.1.1.j, B.1.1.l, B.1.1.m, B.1.1.n, B.1.1.o, B.1.1.q, B.1.1.r, B.1.1.s, B.1.2, B.2.1., B.2.2.a, B.2.2.b, B.2.2.c, B.2.2.d, B.2.2.e, B.2.2.f, B.2.2.g, B.2.2.i, B.3.a, B.3.b, B.3.c, C.1.1.a, C.1.1.b, C.1.1.c, C.1.1.d, C.1.1.e, C.1.1.f, C.1.1.g, C.1.1.h, C.1.1.i, C.1.1.l, C.1.1.m, C.1.1.n, C.1.2.a, C.1.2.c e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 delle Norme Tecniche di Attuazione e alle azioni A.1, B.3.d, B.4, C.1.2.d dettagliando per ciascuno le aree dove sono stati avviati interventi, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63) può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le indicazioni prescrittive;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.for. Domenico Maltauro, il quale dichiara che *"la descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* e che *"in considerazione delle indagini effettuate i sottoscritti ritengono di poter affermare che con ragionevole certezza scientifica che, dall'attuazione della azioni previste dalla 1° Variante al Piano di Assetto del Territorio del comune di Altavilla Vicentina, si possono escludere il verificarsi di effetti negativi significativi negativi sul Sito"*,

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (in particolare per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 delle Norme Tecniche di Attuazione e per le azioni A.1, B.3.d, B.4, C.1.2.d)
- ii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza ("A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06 - Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)",

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

"H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo");

- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la prima variante al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Altavilla Vicentina (VI)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano,

PRESCRIVE**prima dell'approvazione del Piano**

1. di adeguare la "Tav. Ambito territoriale di esclusione della valutazione di Incidenza" di cui all' "Art. 11 Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale" riportando esclusivamente le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

in sede di attuazione del Piano

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Saxifraga berica*, *Austropotamobius italicus*, *Osmoderma eremita*, *Cerambyx cerdo*, *Morimus asper*, *Lycaena dispar*, *Phengaris arion*, *Lampetra zanandreae*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Porzana parva*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis blythii*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 31, 33, 34, 38, 42 delle Norme Tecniche di Attuazione, alle azioni A.2, B.1.1.a, B.1.1.b, B.1.1.c, B.1.1.e, B.1.1.f, B.1.1.g, B.1.1.h, B.1.1.i, B.1.1.j, B.1.1.k, B.1.1.l, B.1.1.m, B.1.1.n, B.1.1.o, B.1.1.q, B.1.1.r, B.1.1.s, B.1.2, B.2.1., B.2.2.a, B.2.2.b, B.2.2.c, B.2.2.d, B.2.2.e, B.2.2.f, B.2.2.g, B.2.2.i, B.3.a, B.3.b, B.3.c, C.1.1.a, C.1.1.b, C.1.1.c, C.1.1.d, C.1.1.e, C.1.1.f, C.1.1.g, C.1.1.h, C.1.1.i, C.1.1.l, C.1.1.m, C.1.1.n, C.1.2.a, C.1.2.c e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, alle azioni A.1, B.3.d, B.4, C.1.2.d, dettagliando per ciascuno le aree dove sono stati avviati interventi, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;




Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alle DD.G.R. 4240/2008, 2874/13, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

PRESO ATTO che Il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che sono pervenute complessivamente n. 39 osservazioni, di cui n. 3 osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali. Si riporta di seguito prospetto di sintesi dei contenuti dell'osservazione, controdeduzione e relativo parere di coerenza del Valutatore.

n.	data	prot.	nominativo	Sintesi dei contenuti dell'osservazione	Controdeduzione	parere di coerenza del Valutatore
1	19/08/2016	11302	Associazione Volontaria di Protezione Civile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concertazione: critica alla procedura di concertazione (art. 15 LR 11/04) 2. IAV e IAC: evidenziano diverse problematiche relativamente ai tracciati IAV e IAC e indicano soluzioni in merito al tracciato (underground, galleria in superficie); 3. Inseadimenti centri commerciali e direzionali: indicano le potenziali criticità derivanti dalla previsione di nuovi centri commerciali /direzionali in prossimità dell'area laghetto (zona rossa, rischio elevato) e delle risorgive (area blu, alta fragilità) anche in considerazione della variazione delle condizioni climatiche che si va registrando 4. Viabilità: rischio vibrazioni e rumori per il passaggio di mezzi pesanti nel centro urbano, (via Vicenza, via Roma e altre). Sono proposte delle modifiche alla segnaletica stradale verticale e orizzontale e il potenziamento dei mezzi di dissuasione e sicurezza 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per quanto riguarda la procedura di concertazione si precisa che, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo, il Comune ha pubblicato sul sito il DP, RAP e accordo dandone evidenza con avviso sul sito internet e sulle bacheche comunali. In questa fase, inoltre, sono stati pubblicati e messi a disposizione del pubblico i moduli per presentare richieste e contributi. Il 5.02.2015, con avviso su sito internet e invito esteso a tutti gli interessati del 22.01.2015, si è tenuto un incontro pubblico per l'illustrazione dei contenuti della variante al PAT. Tutta la procedura è stata puntualmente descritta nella Relazione Finale sugli esiti della Concertazione. 2. Relativamente alle infrastrutture varie sovra-locali, la variante al PAT recepisce le indicazioni infrastrutturali contenute nella pianificazione di livello sovraordinato, in funzione del grado di progettazione raggiunto al fine di evitare l'insorgere di previsioni conflittuali. 3. Previsione di Centri Commerciali/direzionali: la Variante al PAT dà attuazione alla grande ipotesi del progetto di iniziativa provinciale denominato Vi.Ver. relativo alla riorganizzazione dell'asse stradale Vicenza- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si condivide con la proposta di controdeduzione evidenziando che finora sono state rispettate le procedure previste dalla DGRV /91/2009, allegato B1. 2. Il PAT recepisce il progetto delle infrastrutture sovra-locali, inserendole in tavola 1 in quanto il processo di definizione dei tracciati è ancora in corso. L'osservazione relativa a soluzioni alternative al tracciato di IAV non è quindi pertinente al processo di formazione del PAT. 3. Si concorda con la controdeduzione evidenziando che con la variante in oggetto non inserisce nuove previsioni di grandi strutture di vendita ammettendo, invece, per l'ambito di lavoro sud, la possibile riqualificazione del complesso esistente con destinazioni miste in linea con il progetto Vi.Ver e la strada mercato 4. Relativamente alla viabilità si conferma con la controdeduzione in quanto gli interventi proposti nell'osservazione non possono



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

				<p>Gambellara governando la rigenerazione dei complessi produttivi dismessi o comunque oggetto di ristrutturazione: in questo quadro il citato progetto provinciale aveva verificato le condizioni di sostenibilità anche per quanto riguarda il sistema infrastrutturale che non interessa direttamente la zona rossa del fagnetto da quale rileva soltanto la non idoneità ai fini edificatori.</p> <p>4. Relativamente al tema della viabilità, pur condividendo l'esigenza di limitare l'attraversamento delle aree urbane residenziali da parte del traffico pesante indotto dagli insediamenti produttivi posti a sud dell'autostrada, si ritengono sufficienti le direttive del - art. 43 delle NI - dove è precisato che "L'attuazione delle previsioni vigenti e la previsione di nuove opere viarie locali o di percorsi ciclopedonali non costituiscono variante al PAI e saranno indicate dal PI".</p> <p>In sede di PI, pertanto, potrà prevedersi l'eventuale individuazione di un nuovo asse viario per il collegamento diretto della zona industriale est (via Retrone) con Via IV Novembre, evitando di impegnare via Vicenza o via Motograppa.</p> <p>Infine, gli altri interventi di messa in sicurezza e rallentamento del traffico, non possono interessare le previsioni di PAI ma, piuttosto, la programmazione delle opere pubbliche alla quale si rimanda.</p> <p>Alla luce di quanto sopra l'osservazione non risulta accoglibile in sede di variante al PAI.</p> <p>PARERE. Non accoglibile, demandando al PI</p>	<p>interessare le previsioni di PAI ma, piuttosto, la programmazione delle opere pubbliche.</p>
--	--	--	--	---	---

2	29/08/2016	11658	Verlato Francesco	<p>Chiedo la previsione di una nuova area produttiva D1.1 sul fondo di proprietà (9500mq) sito al foglio 5 mappale 891 (ex 201) in tale area il vigente PAI prevedeva un'espansione ad uso servizi sulla quale è già stato realizzato un parcheggio a servizio dell'attività dell'azienda, con la richiesta in oggetto si potrebbe realizzare un nuovo edificio produttivo di circa 4.500mq. Da valutare l'opportunità, attraverso la perequazione, di realizzare alcuni interventi viari.</p>	<p>Ritornando le previsioni della variante al PAI carattere programmatico e strutturale, si ritiene accoglibile l'osservazione limitatamente alla funzione della porzione compresa tra l'ambito produttivo e via del Melare nella quale oltre alla realizzazione di aree a servizi per la produzione, è ampliabile anche la funzione produttiva previa la realizzazione di un'adeguata mitigazione verso le aree residenziali circostanti. Viene conseguentemente integrato l'art. 3b, lett. a con l'aggiunta del seguente comma:</p> <p><i>Per la porzione interessata dalla linea preferenziale di sviluppo insediativo, l'eventuale previsione di attività produttive è subordinata alla contestuale attuazione di opere di mitigazione verso il fronte residenziale.</i></p> <p>Sulla tav. 4 è aggiunta la lettera "P" in corrispondenza della linea preferenziale di sviluppo.</p> <p>Si ricorda, infine, che resta impregudicata l'applicazione della LR 55/12 in riferimento a particolari e contingenti esigenze aziendali.</p> <p>Negli elaborati di VAS è aggiornata la scheda dell'Allegato 4 "Ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale" riferita all'area produttiva di via d'Azelo (p. 3.3).</p> <p>PARERE. Favorevole nei termini prima precisati</p>	<p>Si prende atto della controdeduzione e della proposta di inserire anche la destinazione produttiva oltre a quella a servizi per la zona a nord. Per quanto riguarda la VAS, dal momento che tale indicazione non modifica il dimensionamento complessivo previsto per le zone produttive, che si localizza in continuità alla zona produttiva esistente in risposta ad una reale esigenza manifestata dalla ditta insediata, si provvede ad aggiornare la scheda di valutazione di cui all'allegato 4 al Rapporto Ambientale mentre non si modificano gli indicatori di impatto del piano.</p> <p><i>Mitigazioni. L'intervento di potenziale ampliamento della destinazione produttiva deve essere subordinato alla realizzazione di idonee barriere di mitigazione verso la residenza esistente.</i></p> <p>Le mitigazioni previste sono già integrate nelle norme di piano, art. 35 lettera a)</p>
---	------------	-------	-------------------	--	---	---




Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

3	20/09/2016	12/5/	Ranzato Pietro	<p>Chiede la classificazione dell'area di proprietà come D3, per una profondità di 60 metri dal ciglio della SR 11, al fine di realizzare un edificio che costituirà anche elemento di mitigazione per la sottostazione elettrica in subordine, chiede, che l'area possa essere attrezzata per mitigazione (previsione progetto AC/AV) ma con destinazione a servizio dell'area commerciale posta ad ovest di via Paganini (es. parcheggio)</p>	<p>Preso atto che l'area oggetto di richiesta è interessata dalla ipotizzata realizzazione delle opere complementari al tracciato AC/AV, come desumibile dal progetto definitivo (2^a sub lotto Montebello Vicentino Bivio Vicenza settembre 2015) introdotto con la variante al PAI in oggetto (tavola 1), pare ammissibile ricomprendere all'interno dell'ambito di miglioramento della qualità urbana e territoriale (art. 35 lettera d) il complesso degli interventi infrastrutturali ipotizzati al fine di prevedere in sede di PI le opportune integrazioni tra infrastrutture ed eventuali funzioni complementari per perseguire gli obiettivi già prefissati dal PAI in funzione della ridefinizione morfologica del fronte stradale e <u>riqualificazione dell'affaccio sulla ferrovia che costituisce, comunque, la porzione di maggior visibilità del territorio</u></p> <p>Conseguentemente, le direttive dell'art. 35 lettera d) sono così integrate:</p> <p>d) <u>insediamento commerciale direzionale compreso tra la SR11 e la ferrovia, in località Lavernelle, deve essere completata la controstrada ai fini di contenere le interferenze sulla SR11 mentre la riprogettazione della rotonda tra la SR 11 e via Creazzo dovrà consentire di intercettare il sovrappasso di via Paganini anche alla luce dei progetti viari complementari alla realizzazione dell'AC/AV, favorendo il collegamento con la SP 34. Gli interventi di densificazione rispetto ai precedenti parametri</u></p>	<p>Si prende atto della controdeduzione e della proposta di ampliare l'ambito di miglioramento verso est. Per quanto riguarda la VAS, in considerazione del progetto definitivo AC/AV che introduce in tale area delle strutture a servizio della nuova infrastruttura, si ritiene che la proposta di controdeduzione, con le prescrizioni introdotte all'art. 35 lettera e) persegue il prefissato obiettivo di uniformare il fronte e coordinare gli interventi. Si provvede ad aggiornare la scheda di valutazione di cui all'allegato 4 al Rapporto Ambientale mentre non si modifica la valutazione gli indicatori complessivi di impatto del Piano.</p> <p>Mitigazioni: l'intervento di potenziale ampliamento della destinazione produttiva deve essere subordinato alla realizzazione di idonei barriere di mitigazione verso la residenza esistente.</p> <p>Le mitigazioni previste sono già integrate nelle narate di piano, art. 35 lettera d)</p>
					<p>edificatori sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo del fronte strada e all'adozione di soluzioni architettoniche coerenti che ne consentano un innalzamento qualitativo; l'affaccio sulla ferrovia sarà opportunamente mascherato con l'impianto di filari alberati e/o con la realizzazione di una barriera di mitigazione isolata unitariamente sull'intero fronte, per la porzione al est del sovrappasso ferroviario dovrà essere installato un compatto inserimento paesaggistico delle opere in funzione delle visuali verso la collina.</p> <p>Negli elaborati di VAS è aggiornata la scheda dell'Allegato 4 "Ambiti di miglioramento della qualità urbana e territoriale" riferita all'insediamento commerciale direzionale in località Lavernelle (p. 3.1)</p>	

Si prende atto del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali, limitatamente alle parti non in contrasto con quanto riportato nelle prescrizioni del presente parere, relativamente all'art. 35 delle NTA.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 7 settembre 2017, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità della variante al PAT. Gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale della Variante al PAT di Altavilla ricalcano quelli del PAT approvato della quale la variante conferma l'impianto e l'obiettivo. Si tratta di obiettivi impliciti e trasversali nelle azioni/strategie, che interessano più sistemi, che partono dal miglioramento

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

della qualità urbana e territoriale, attraverso la riqualificazione del rapporto tra le zone produttive e le aree residenziali, l'adeguamento della viabilità, l'inserimento di barriere verdi e adeguamento dei servizi. In tale obiettivo rientra anche la maggior sicurezza stradale, con interventi nelle intersezioni lungo la SR11 e il miglioramento dell'accessibilità ad alcune aree produttive e/o commerciali direzionali. Inoltre, viene perseguito l'obiettivo del miglioramento dell'ambiente urbano e del sistema ambientale mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle peculiarità territoriali, con il riconoscimento delle emergenze ambientali, paesaggistiche e storico culturali.

La variante inoltre riconosce nella ristrutturazione del sistema produttivo un elemento fondamentale per lo sviluppo economico del territorio, incentivando la riqualificazione e la riconversione come sviluppo dell'economia locale verso i settori più trainanti e perseguendo al contempo una maggiore attenzione al sistema ambientale; prevedendo l'applicazione dei meccanismi perequativi del credito edilizio e della compensazione.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi della variante, dovranno essere attuate le misure mitigative riportate nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente. Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura della variante al Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del PAT, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione. Per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità della variante n. 1 PAT è positivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

La sostenibilità e la valutazione delle azioni del Piano sarà fedele ai valori analizzati, tanto più la pianificazione comunale e degli enti gestori delle risorse territoriali sarà in linea nel rispettare le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive individuate nelle norme di attuazione, prevedendo, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento per sostenere la qualità ambientale. Va comunque evidenziato come alcune azioni della variante al Piano non siano sufficientemente definite e conseguentemente valutate in sede di Rapporto Ambientale relativamente agli effetti e alle eventuali mitigazioni e/o compensazioni; azioni che risultano di particolare importanza sia per la peculiarità del territorio, sia per le problematiche connesse. In particolare dovranno essere sottoposte a Verifica di assoggettabilità a VAS gli interventi relativi alle "aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" di cui all' art. 35 NTA, alle "aree di riqualificazione e conversione" di cui all'art. 36 delle NTA e agli "ambiti idonei allo sviluppo di attività integrative al sistema dei servizi al turismo" di cui all'art. 39 bis (che erroneamente nella Tavola 4 della Trasformabilità viene individuato come art. 41).

In sede di attuazione della variante, comunque, si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità della variante stessa;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dalla redigenda variante;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione della variante, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive.

Il Rapporto Ambientale della variante n. 1 al PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio. La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione. La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata. Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati ulteriori indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTI

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Altavilla Vicentina, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore, nei termini sopra specificatamente indicati, in merito alle osservazioni di carattere ambientale.
2. L'articolo n. 35 delle NTA "*Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi;
3. L'articolo n. 36 delle NTA "*Aree di riqualificazione e conversione*", dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi;
4. L'articolo n. 39bis delle NTA "*Ambiti ove sviluppare attività economiche integrative al sistema dei servizi al turismo* (che erroneamente nella Tavola 4 della Trasformabilità viene individuato come art. 41), dovrà essere integrato prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
5. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
7. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
8. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
9. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
10. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Corrado Soccorso